

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 118, comma 1, Cost. ai cui sensi : *“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”*;

Visto l'art. 117, comma 6, Cost. ai cui sensi: *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;

Vista la legge 7 agosto 1990,n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Nel rispetto della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in particolare:

- l'art. 38, che testualmente recita:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- l'art. 10 (Forma ed efficacia del documento informatico), che testualmente recita:

1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. *Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.*
3. *Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.*
4. *Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica nè ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.*
5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:*
 - a) *il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;*
 - b) *il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;*
 - c) *il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.*
6. *Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (11/b) (12).*

Visto il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, “Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10”, in particolare l’art. 15, comma 2, ai sensi del quale “*Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*”;

Visto il D.P.C.M. 13 gennaio 2004, recante “Nuove regole tecniche per i documenti informatici, firme elettroniche e certificatori”;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2003, recante “Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi”, in particolare il punto 5.3, che testualmente recita “*Per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è prevista la sottoscrizione, le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare sistemi elettronici di identificazione ed autenticazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa e dei processi di razionalizzazione (art. 5, comma 3, della Deliberazione Aipa 51/2000)*”;

Vista la Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, recante “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali”;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Vista la normativa statale dettata in attuazione dell’art. 117. 2 Cost., lett. 3) in materia di “*sistema tributario e contabile dello Stato*”, cui si riconduce il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante norme sull'imposta di bollo, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 3, comma 1, e 4, comma 4 , così come modificati dall’art. 1- bis, comma 10, l. 30 luglio 2004, n. 191, in virtù dei quali *"L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata...3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo"* e *"Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia"* ;

Tenuto conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2002 “Conoscenza e l'uso del dominio internet ".gov.it" e l'efficace interazione del portale nazionale"italia.gov.it" con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali”, in particolare il punto 2.5, che testualmente recita *"I siti dovranno garantire il riconoscimento dell'utente e l'accesso ai servizi mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La disponibilità di questa tipologia di identificazione e controllo di accesso deve essere compatibile con la diffusione di questi strumenti ai cittadini: pertanto in via transitoria è possibile conservare le modalità di identificazione attualmente in uso. Devono essere previsti meccanismi di accettazione delle dichiarazioni e delle istanze inviate per via telematica (art. 9 del Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10). A tal fine devono essere indicate le istanze e le dichiarazioni che richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura e quelle per le quali, non essendo necessaria la sottoscrizione, è sufficiente l'identificazione dell'autore da parte del sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi."*

Visto lo Statuto comunale;

Rilevato che, salvo il rispetto della normativa statale in materia di giurisdizione e norme processuali ed in materia di ordinamento civile e penale – materie appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. -, la disciplina statale concernente l’erogazione telematica dei servizi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni determina, in attuazione dell’art. 117, comma 2, lett. m) Cost., i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (e che la legislazione regionale, nell’esercizio della potestà legislativa generale residuale dell’ordinamento, disciplina l’attività amministrativa degli enti locali nei limiti consentiti dalla stretta osservanza del criterio di proporzionalità), e che pertanto resta impregiudicata la potestà dell’Amministrazione comunale di disciplinare l’erogazione dei servizi su indicati in modo tale da fornire ai propri cittadini garanzie più ampie di quelle già assicurate dalla legislazione dello Stato, dettando le ulteriori specificazioni e gli adattamenti delle norme e dei principi costituzionali, nonché predisponendo la disciplina di dettaglio necessaria a dare piena attuazione ai servizi forniti agli utenti;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale già fornisce servizi per via telematica e che la CIE/CNS non hanno ancora una diffusione tale da garantire pari condizioni di accesso ai cittadini, e che, pertanto, occorre dettare misure che garantiscano nel contempo pari opportunità di accesso e di sicurezza nel trattamento dei dati, per tutti i Cittadini dei Comuni aderenti al progetto A2C- Comune Facile.

Visto il DPCM 14 febbraio 2002;

Visto l'Avviso (G. U., serie generale n. 78, del 3 aprile 2002) per la selezione dei progetti sull'attuazione dell'e-government;

Visto il protocollo d'intesa tra i Comuni aderenti al Progetto A2C-Comune Facile;

Vista l'adesione al Progetto Comune Facile, approvata con delibera N°40 del 4 marzo 2003;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentito in merito il parere della VI^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 luglio 2005;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Elaborazione Dati - Pier Angelo Dott. MARIANI -, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento e riportata in calce al presente provvedimento;

-----oOo-----

(Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Romano Anna Maria e Dutto Claudio ed escono dall'aula i Consiglieri Bandiera Giancarlo, Fino Umberto e Galfrè Livio, sono pertanto presenti n. 27 componenti).

-----oOo-----

Presenti in aula	n. 27
Non partecipano alla votazione	n. 0
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 27
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 27
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le regole tecniche allegate al regolamento, dando mandato alla Giunta per le successive modifiche che si renderanno necessarie in seguito all'adeguamento tecnologico.

-----oOo-----

Preso atto che, aperta la discussione sull'argomento si svolgono i seguenti interventi:

" O M I S S I S "